



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. n. 140/P/2016

Roma, 03 settembre 2016

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma*

OGGETTO: Posto di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato di Lamezia Terme (CZ). Gravi problematiche gestionali.

^^^^

Si porta all'attenzione di codesto Ufficio il contenuto della segnalazione pervenuta dalla Segreteria Provinciale del SILP CGIL di Catanzaro in ordine a rilevanti criticità gestionali del Posto di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato di Lamezia Terme (CZ), che pregiudicano efficacia e efficienza dell'Ufficio e le condizioni di lavoro del personale ivi in servizio.

La struttura territoriale lamenta un mancato intervento risolutorio da parte del Dirigente del Compartimento di fronte alle reiterate violazioni contrattuali segnalate, in spregio al rispetto delle regole, che hanno determinato – paradossalmente – atteggiamenti a dir poco ostili nei confronti proprio degli iscritti e rappresentanti a questa O.S.

A cominciare dall'episodio che vede coinvolta la Segretaria Generale Provinciale del SILP CGIL di Catanzaro (in servizio presso il Posto Polfer di Lamezia Terme), con la presa di mira di una sua foto affissa alla bacheca informativa del Silp Cgil, ubicata all'interno dell'Ufficio in questione, segnalato dalla Segreteria Regionale di questa O.S con una nota al Dirigente del Compartimento Polfer per la Calabria, (allegato nr.1); per finire, con il voler punire, chi ha tanto contestato l'utilizzo "allegro" dello straordinario obbligatorio, escludendoli dalla spartizione di esso (chiaramente non sortendo il risultato sperato) facendo capitare, guarda caso, dei servizi particolari, sempre durante l'espletamento del turno da parte dei soliti noti.

Sembra strano che il Dirigente non si accorga, avendone i mezzi ed essendo un suo dovere controllare, che il personale venga obbligato ad espletare lo straordinario obbligatorio, cosiddetto "emergente" prima dell'inizio del turno comandato, violando quelli che sono gli accordi sottoscritti (art. 1 lett i ANQ – art. 63 L.121/81, artt. 16 – 23 comma 2 lett. a 2 – 24 comma 5 lett. f del DPR 164/2002, art. 10 DPR 170/2007).

Ancor più strano sembra che queste emergenze si verifichino sempre sugli stessi turni, "obbligando" i soliti noti già citati a svolgere quello straordinario, che per sua natura avrebbe la peculiarità dell'improcrastinabilità dell'emergenza e quindi da effettuare in eccedenza all'orario normale, così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 66/2003, ma anche dal codice civile nell'art.2108 comma 1, che per lavoro straordinario intendono chiaramente: **il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro.**

A questo punto la domanda sorge spontanea: "*Quis custodiet ipsos custodes?*".

Se al personale che viene per così dire "obbligato" a lavorare, non viene garantito il giusto recupero psico-fisico, (basti pensare che in qualche occasione nella stessa giornata avviene l'espletamento del combinato straordinario programmato - straordinario obbligatorio antecedente al turno), è superfluo evidenziare che oltre a creare un danno a se stessi divengono un pericolo per la collettività e per il collega che vi lavora accanto.

Il fattore «lavoro a turni» non a caso fa parte di quella categoria di *stressor* che rientrano nel *job context*, proprio perché ciò che si rivela stressante non sono i turni in se stessi, ma il modo in cui vengono gestiti.

Purtroppo spesso i colleghi, ma soprattutto chi ha poteri dirigenziali, non hanno chiaro il concetto di utilità, che non è solo ciò che porta profitto, ma anche quello che ai loro occhi forse è ritenuto inutile, come alcuni valori fondamentali : la *dignitas hominis*.

Con nota datata 17 aprile c.a e nr di prot. 13/2016, (Allegato nr 2.) si è messo al corrente il Dirigente Compartimento di un'altra procedura alquanto anomala, che non avviene solo all'interno del suddetto Ufficio Polfer, si ha infatti notizia che in tutti i posti Polfer di questo Compartimento avviene la medesima cosa, e cioè dell'esistenza illegittimità di un registro cartaceo dove vengono riportati i dati delle persone fermate e controllate allo SDI durante l'espletamento dei vari turni. Si è fatto presente nella nota, che tale procedimento, adottato solo al fine di compilare il c.d. "*mattinale*", appare in palese violazione di quanto previsto dal D. L.vo nr. 196/2003 titolo II capo I., per completezza si è fatto riferimento alla delibera nr. 1074795 del 11/01/2001, con cui il Garante per la Protezione dei dati Personali ha già censurato l'Arma dei Carabinieri che, a quanto pare, adotta o adottava una procedura simile a quella utilizzata dalla Polizia Ferroviaria per il controllo delle persone.

Di fronte alla risposta sterile e stringata, che giunge da parte del Dirigente alla Segreteria Provinciale in data 25 maggio u.s, che giusto per completezza si allega (allegato nr.3), non si può rimanere inermi e in silenzio, si cita parte del testo che motiverebbe la presenta del registro succitato: "**i dati relativi all'attività giornaliera di servizio, vengono annotati sul registro al fine di poter essere inviati a questo Compartimento per il mattinale e per l'eventuale successivo sviluppo ai fini investigativi**".

Quindi oltre alle relazioni redatte a fine turno, da dove si evincono i dati relativi al numero degli identificati, vi è bisogno di un registro dove riportare nome, cognome, residenza, data di nascita ed eventuali risultanze SDI, il tutto perché potrebbe servire per successivi sviluppi a fini investigativi?

Verrebbe quasi da pensare che il Dirigente non abbia contezza di quale sia il funzionamento dello SDI e disconosca anche il significato dell'acronimo in questione: Sistema di Indagine ovvero patrimonio informativo degli Schedari Informatici del C.E.D, strumento per assolvere ai compiti istituzionali nel corso dell'attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa e di Ordine Pubblico.

Per quanto riguarda poi, il problema della Privacy, palesato sempre nella stessa nota al Dirigente, puntualizza che il registro viene custodito dal capo turno e conclude dicendo che il Responsabile del Posto Polfer di Lamezia Terme è stato formalmente incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 D.L. 196/2003.

A questo punto sarebbe utile spiegare agli operatori Polfer, quali sarebbero i compiti dei capi turno, visto che i servizi espletati dagli stessi (compreso il capo turno) risultano essere: vigilanza scalo, pattuglie e scorte.

Chiaramente tutti servizi effettuati all'esterno dell'ufficio, quindi il tutto avverrebbe con registro a seguito?

Poi, perché il capo turno dovrebbe custodire il famigerato registro se autorizzato al compito di trattare e custodire i dati personali sarebbe solo il responsabile?

Visto che si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e allo specifico art. 29, che al comma tre recita: "**il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni**", giova giusto puntualizzare che, è di qualche giorno addietro una disposizione del Responsabile che obbliga il capo turno a custodire il registro in questione (è chiaro a questo punto il previo accordo sottobanco prima di inviare la risposta) e non per polemizzare, ma se vi fosse stato un minimo delle verifiche previste dall'articolo 29, forse il Dirigente si sarebbe fatto un'idea di quanto accade negli uffici del suo Compartimento.

E chissà se lo stesso Dirigente si è accorto in che maniera inefficiente ed anacronistica lavorano i posti Polfer, dove il personale è costretto ad alimentare e gestire innumerevoli registri cartacei (protocollo generale, MIC in ingresso, MIC in uscita, PEC in ingresso, PEC in uscita, foglio di viaggio, protocollo SDI, accesso SDI) il tutto in barba al DPR 445/2000 ed al D.Lgs. 82/2005, norme esplicitate nella circolare 2066 del 11/02/2016 che, ancora una volta, obbliga all'utilizzo del sistema MIPGWeb per la gestione documentale.


La gestione degli Uffici e della *res publica* non può avvenire senza tener conto di quei principi cardini a cui si ispira la nostra costituzione: imparzialità, legalità e giustizia.

L'art. 97 comma 1 della Cost., individua nei principi di imparzialità e buon andamento le fondamentali regole di riferimento per l'organizzazione e la funzionalità dei pubblici uffici e riconosce, nell'economicità, nell'efficacia, nell'efficienza, nella rapidità e nel temperamento dei vari interessi, quei criteri generali che vanno osservati affinché ciò avvenga.

Chiaramente tutto ciò è stato disatteso, a parere della scrivente O.S., da coloro che avrebbero delle responsabilità nella gestione dell'Ufficio in questione, proprio alla luce di quanto novellato.

In attesa di urgente riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Pietro COLAPIETRO)

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Pietro Colapietro'.